SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 marzo 2022 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2022, n. **26**.

Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 130, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;

Visti gli articoli 98-*vicies quinquies* e 98-*vicies sexies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, in particolare, l'articolo 1, comma 15;

Visto l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2020;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;

c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;

e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;

g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

h) materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.

2. Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018.

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 3.

Istituzione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Codice, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e delle disposizioni di cui al presente regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.

2. Il diritto di opposizione, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 4.

Realizzazione e gestione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:

a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;

b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;

c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;

d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario;

e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza.

2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il Ministero dello sviluppo economico anche per il tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base dell'esito delle consultazioni di cui alla lettera *a)*, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da

parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonché alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.

Art. 5.

Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio

1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di:

a) documentazione attestante l'identità dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto; attestazione dell'identità dell'operatore può avvenire anche attraverso le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono con o senza o senza l'intervento di un operatore umano, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti;

c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito *web* relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Art. 6.

Costi di accesso al registro

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-*ter*, lettera *b)*, del Codice. L'aggiornamento periodico delle tariffe avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-*ter*, lettera *b)*, del Codice, è determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro

1. Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonché, ai fini della revoca di cui al comma 7, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore. L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità:

a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito *web* del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*; l'attestazione dell'identità del contraente può avvenire anche attraverso le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con

possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione;

c) mediante posta elettronica; in tale caso, il contraente è tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilità.

2. Le modalità tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.

3. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalità di cui al comma 1, lettere *a)* o *c)*. Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro.

4. I contraenti iscritti al registro ai sensi del comma 1 possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione di cui al comma 7, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.

5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale:

a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale, contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di annotazione della revoca dell'opposizione;

b) delle numerazioni nazionali, se è stato raccolto apposito consenso successivamente alla data più recente di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nel registro, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD.

6. L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

7. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali è parte il contraente si applica l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018.

8. Ogni contraente può iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.

9. L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro è riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.

10. Il gestore del registro aderisce alle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 98-*vicies quinquies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente, al fine di verificare se i contraenti che richiedono l'iscrizione, il rinnovo o la revoca nel registro sono presenti o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di propria competenza, sono definiti:

a) le specifiche e i requisiti tecnici e di sicurezza per la fornitura da parte dei gestori telefonici al gestore del registro delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 5 del 2018;

b) le modalità attraverso cui le numerazioni di cui alla lettera *a)* devono essere fornite al gestore del registro al fine dell'iscrizione di *default*, qualora non già iscritte.

11. Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando la facoltà del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione.

12. L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonché delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti,

secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Art. 8.

Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro, agli *standard* tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 130 del Codice, dalla legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento.

2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonché mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, con o senza operatore, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.

3. Le modalità di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti, in un'apposita sezione del sito *web* o trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso, senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta.

4. Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Art. 9.

Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali

1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.

Art. 10.

Obbligo di informativa

1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.

Art. 11.

Campagne informative per il consumatore

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta

cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

Art. 12.

Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali

1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.

Art. 13.

Tutela del contraente

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.

Art. 14.

Abrogazione e disciplina transitoria

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è abrogato a decorrere dalla data di operatività del registro pubblico delle opposizioni, accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunque dal 31 luglio 2022.

2. Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione è presente negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

COLAO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2022
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 193

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Si riportano i commi commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.

3-*ter*. Il registro di cui al comma 3-*bis* è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.»

— Il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

— Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2018, n. 205.

— Si riporta il testo dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:

«Art. 20-*bis*. *(Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla* direttiva 2002/58/CE*)*. — 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-*bis* del presente articolo»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

3-*ter*. Il registro di cui al comma 3-*bis* è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

3-*quater*. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-*bis* e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante»;

c) all'articolo 162:

1) al comma 2-*bis*, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*quater*. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-*bis*, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo».

2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice.

3. All'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».

4. All'articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2010, n. 256.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori:

«12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "abbonato", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "contraente".»

— Si riporta il testo degli articoli 98-*vicies quinquies* e 98-*vicies sexies* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

«Art. 98-*vicies quinquies*. *(Servizi di consultazione degli elenchi (ex art. 112 eecc;* art. 75 cod. 2003*)*. — 1. L'Autorità provvede affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.

2. L'Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio.

3. L'Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-*decies*.

4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

«Art. 98-*vicies sexies (Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo (ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003)*. — 1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.

2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.

4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);

di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

5. Le apparecchiature di ricezione televisiva, vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.

6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza):

«54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati per-

sonali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 2019, n. 16.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato):

«15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.»

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205:

«8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) all'articolo 1, comma 5, le parole: "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le seguenti: "con o senza l'intervento di un operatore umano";

d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività di *call center*" sono inserite le seguenti: ", per chiamate con o senza operatore,".»

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

— Si riporta il testo dell'articolo 129, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.»

— Si riporta il testo dell'articolo 130 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 130 (*Comunicazioni indesiderate*). — 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (*Multimedia Messaging Service*) o Sms (*Short Message Service*) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-*bis*.

3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.

3-*ter*. Il registro di cui al comma 3-*bis* è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.

3-*quater*. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-*bis* e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'*articolo 58 del Regolamento*, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 5:

«Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 166, comma 2, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 166, comma 2, del codice di cui al *decreto legislativo n. 196 del 2003*. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche con o senza l'intervento di un operatore umano hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.»

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, si veda nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), si veda nelle note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 136. (*Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti*). — 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: "Consiglio".

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.»

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 5 del 2018:

«1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center*, per chiamate con o senza operatore, rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 129 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 129 *(Elenchi dei contraenti)*. — 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»

— Per il testo dell'all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'articolo 98-*vicies quinquies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018:

«1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center*, per chiamate con o senza operatore, rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione

commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 4 *(Educazione del consumatore)*. — 1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.

2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.»

— Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

«Art. 148 *(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*. — 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2.

2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-*septies*, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.

2-*bis*. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

2-*ter*. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti al regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si veda nelle note all'art. 1.

La Parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Tutela dell'interessato e sanzioni».

Note all'art. 14:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente: «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2010, n. 256.

22G00033

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei compendi immobiliari denominati, rispettivamente, «Porta Nuova», «Porta Palio», «Porta Vescovo», «Porta S. Zeno» e «Porta S. Giorgio», appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 19 dicembre 2012 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Verona (VR), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 88814 del 5 luglio 2016, con il quale, tra l'altro, i compendi immobiliari, rispettivamente, denominati «Porta Palio», «Porta Vescovo», «Porta S. Zeno» e «Porta S. Giorgio», appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, sono stati trasferiti, a titolo gratuito, a favore del Comune di Verona (VR), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 11803 del 12 settembre 2017, con la quale è stato comunicato che:

l'immobile denominato «Porta Palio» era già in uso a privati in forza degli atti di concessione prot. n. 32078 del 1° dicembre 2010, con decorrenza 1° dicembre 2010 e scadenza 30 novembre 2016, a fronte della corresponsione di un canone annuo di euro 2.045,67, prot. n. 3960 del 26 febbraio 2009, con decorrenza 1° marzo 2009 e scadenza 28 febbraio 2015, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di euro 796,83, e prot. n. 3275 del 25 febbraio 2015, con decorrenza 1° marzo 2015 e scadenza 28 febbraio 2021, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 850,00 euro;

l'immobile denominato «Porta Vescovo» era già in uso a privati in forza della concessione prot. n. 3772 del 25 febbraio 2009, con decorrenza 1° marzo 2009 e scadenza 28 febbraio 2015, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 491,88 euro;

l'immobile denominato «Porta S. Zeno» era già in uso *sine titulo* a privati a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 7.710,52 euro;

l'immobile denominato «Porta S. Giorgio» era già in uso a privati in forza della concessione prot. n. 11449 del 26 maggio 2009, con decorrenza 1° giugno 2009 e scadenza il 31 maggio 2015, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 500,00 euro;

Visto l'art. 7 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 19 dicembre 2012, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 19147 del 3 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 5 luglio 2016, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona (VR), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Porta Palio».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 3.692,50 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2016, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'articolo 1, comma 2, ammontanti a 23.970,98 euro, nell'anno 2022 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 3.692,50 euro.

Art. 3.

1. A decorrere dal 5 luglio 2016, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona (VR), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Porta Vescovo».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 491,88 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 4.

1. Per l'anno 2016, la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 3, comma 2, ammontanti a 3.193,19 euro, nell'anno 2022 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 491,88 euro.

Art. 5.

1. A decorrere dal 5 luglio 2016, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona (VR), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate

erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Porta S. Zeno».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 7.710,52 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 6.

1. Per l'anno 2016, la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 5, comma 2, ammontanti a 50.055,18 euro, nell'anno 2022 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 7.710,52 euro.

Art. 7.

1. A decorrere dal 5 luglio 2016, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona (VR), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Porta S. Giorgio».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 500,00 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 8.

1. Per l'anno 2016, la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 7, comma 2, ammontanti a 3.245,90 euro, nell'anno 2022 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 500,00 euro.

Art. 9.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Verona (VR).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Verona (VR) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Verona (VR) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 323

22A01983

DECRETO 18 marzo 2022.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di La Spezia nella giornate del 4 marzo 2022.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, paragrafo 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota prot. n. 177 del 3 marzo 2022, con la quale la direttrice dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di La Spezia ha comunicato il mancato funzionamento della medesima commissione, nella giornata del 4 marzo 2022, per necessaria urgente sanificazione dei locali;

Vista la nota prot. n. 196 del 9 marzo 2022, con la quale, la direttrice dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di La Spezia ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 7 marzo 2022;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Commissione tributaria, nella giornata del 4 marzo 2022, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Liguria, che con la nota prot. 2710 datata 15 marzo 2022 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di La Spezia nella giornata del 4 marzo 2022.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il direttore: SIRIANNI

22A01935

DECRETO 22 marzo 2022.

Emissione decreto operatività REPO marzo 2022, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, del «Testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'art. 5, comma 6, del «Testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022, (di seguito «decreto disponibilità») in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

Visto l'art. 3, comma 1 e 2, del «decreto disponibilità», ove si stabilisce che le operazioni di gestioni della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati ed i titoli di Stato movimentati per le predette operazioni sono depositati in un conto specifico presso la Società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte titoli S.p.a. (oggi Euronext securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, secondo periodo, del «Testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2022;

Visti i propri decreti in data 26 agosto, 25 settembre, 28 ottobre, 25 novembre, 23 dicembre 2014 e 28 gennaio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024;

Visti i propri decreti in data 8 luglio, 22 settembre e 9 ottobre 2009, 10 febbraio 12 aprile, 11 maggio e 29 luglio 2010, 10 ottobre 2011, 14 maggio, 9 ottobre 2012 e 25 maggio 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5,00% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 26 marzo, 27 aprile, 26 maggio, 26 giugno e 28 luglio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025;

Visti i propri decreti in data 12 settembre, 10 ottobre e 12 novembre 2018, 10 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 17 settembre 2018 e scadenza 15 novembre 2025;

Visti i propri decreti in data 22 settembre e 10 novembre 2010, 11 gennaio, 8 marzo e 12 luglio 2011, 12 settembre e 11 dicembre 2012, 12 febbraio e 9 maggio 2013, 18 ottobre 2018 nonché 6 maggio 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 24 marzo, 26 aprile, 26 maggio, e 28 giugno 2016, 24 febbraio 2017, 29 aprile 2020 nonché 12 aprile 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,60% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° giugno 2026;

Visti i propri decreti in data 11 novembre e 10 dicembre 1997, 13 gennaio, 11 febbraio, 9 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 10 luglio, 7 agosto, 11 settembre, 12 ottobre 1998 nonché 25 maggio 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventiquattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% con godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° novembre 2027;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 23 febbraio, 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio, 27 giugno, 18 ottobre, 21 dicembre 2018, 20 giugno 2019 nonché 6 maggio 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 11 marzo, 10 aprile, 11 giugno, 11 settembre e 10 ottobre 2013 nonché 10 gennaio e 11 marzo 2014 nonché 2 gennaio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1°settembre 2028;

Visti i propri decreti in data 29 settembre, 29 ottobre, 27 novembre 2020, nonché 27 gennaio, 26 marzo (concambio), 29 aprile 2021 e 29 giugno 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031;

Visti i propri decreti in data 16 febbraio, 30 marzo, 29 aprile 2021 e 28 maggio 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,60% con godimento 1° febbraio 2021 e scadenza 1° agosto 2031;

Visti i propri decreti in data 17 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 ottobre 2015, 11 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 11 luglio e 11 ottobre 2016, 25 maggio 2017 nonché 17 giugno 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventidue *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,65% con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;

Visti i propri decreti in data 13 marzo, 6 maggio, 28 giugno 10 settembre e 11 novembre 2002, nonché 9 gennaio, 6 marzo, 9 maggio e 10 luglio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, aventi godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033;

Visti i propri decreti in data 19 aprile, 11 luglio e 9 settembre 2016, 11 gennaio, 11 aprile e 11 settembre 2017, 22 luglio 2020 nonché 19 gennaio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036;

Visti i propri decreti in data 7 giugno e 10 ottobre 2017, 12 febbraio, 11 aprile, 12 giugno e 12 settembre 2018 nonché 10 gennaio 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione delle suindicate *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «Testo unico»

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione delle seguenti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, ciascuna delle quali, per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

a) tredicesima *tranche* BTP 2,50%, avente godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024;

b) ventiduesima *tranche* BTP 5,00%, avente godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

c) tredicesima *tranche* BTP 1,50%, avente con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025;

d) tredicesima *tranche* BTP 2,50%, avente godimento 17 settembre 2018 e scadenza 15 novembre 2025;

e) ventesima *tranche* BTP 4,50%, avente godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

f) diciassettesima *tranche* BTP 1,60%, avente godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° giugno 2026;

g) venticinquesima *tranche* BTP 6,50%, avente godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° novembre 2027;

h) diciottesima *tranche* BTP 2,00% avente godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028;

i) diciassettesima *tranche* BTP 4,75% avente godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028;

l) quattordicesima *tranche* BTP 0,90%, avente godimento 1° ottobre 2020 e scadenza 1° aprile 2031;

m) ottava *tranche* BTP 0,60%, avente godimento 1° febbraio 2021 e scadenza 1° agosto 2031;

n) ventitreesima *tranche* BTP 1,65%, avente godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;

o) diciottesima *tranche* BTP 5,75%, avente godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033;

p) quattordicesima *tranche* BTP 2,25%, avente godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036;

q) quattordicesima *tranche* BTP 3,45%, avente godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048.

L'emissione delle predette *tranch*e, per un importo pari a 15.000 milioni di euro, è destinata all'ampliamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, alla data del 28 marzo 2022 presenterà un importo complessivo pari a 30.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte titoli S.p.a. (oggi Euronext securities Milan) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte titoli S.p.a. (oggi Euronext securities Milan) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) l'elenco dei titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 fanno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario 2022 maturati da tali titoli, sia che gli stessi si trovino nel portafoglio attivo dello Stato sia che siano temporaneamente sul mercato, vengono versati a capo X, capitolo 3240 art. 3 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, e a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata.

Prima della scadenza dei titoli, l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.

L'emissione e l'annullamento dei predetti titoli di Stato saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte titoli S.p.a. (oggi Euronext securities Milan).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2022

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

22A01984

DECRETO 23 marzo 2022.

Rettifica al decreto operatività REPO marzo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 22668 in data 22 marzo 2022, con cui è stato disposto l'ampliamento del portafoglio titoli mediante l'emissione di quindici BTP;

Considerato che per mero errore materiale con riferimento all'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, nelle premesse del suddetto decreto è stato indicato come numero di *tranches* emesse il numero ventuno anziché il numero venti ed altresì all'art. 1, comma 1, lettera *b)* è stata indicata l'emissione della ventiduesima *tranche* anziché della ventunesima *tranche*;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Decreta:

Nelle premesse del predetto decreto n. 22668 del 22 marzo 2022, il termine «ventuno» *tranche* è sostituito con «venti» *tranche*.

All'art. 1, comma 1, lettera *b)* del richiamato decreto, il termine «ventiduesima» *tranche* è sostituito con «ventunesima» *tranche*.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A01981

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore dell'«Istituto regionale di educazione cooperativa Sardegna - Società cooperativa a responsabilità limitata in forma abbreviata "Irecoop Sardegna soc. coop. a r. l." in liquidazione coatta amministrativa», in Cagliari.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies*;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2006, n. 367/2006, con il quale la società cooperativa «Istituto regionale di educazione cooperativa Sardegna - Società cooperativa a responsabilità limitata in forma abbreviata "IRECOOP Sardegna Soc. coop. a r.l." in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Cagliari (codice fiscale 92005400921), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mario Nicola Onnis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 2008, n. 68/2008, con il quale la rag. Daniela Del Pio è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Mario Nicola Onnis, dimissionario;

Viste le gravi irregolarità gestorie riscontrate nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa della «Appia Sorgente Società cooperativa» (RM) e della «Coop. Campania Società cooperativa in liquidazione» (RM), di cui la rag. Daniela Del Pio è parimenti commissario liquidatore, le quali assumono rilevanza anche ai fini della regolare prosecuzione del mandato conferito con il decreto n. 68/2008 del 16 settembre 2008;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con la predetta professionista e sussistenti i presupposti per la revoca della stessa dall'incarico di commissario liquidatore della cooperativa in questione;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0369842 del 26 novembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario liquidatore non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì ha richiesto ulteriori proroghe senza trasmettere la documentazione richiesta;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Daniela Del Pio dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con la predetta professionista;

Considerato che in data 14 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 14 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Alberto Picciau;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 16 settembre 2008, n. 68/2008, è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Daniela Del Pio quale commissario liquidatore della società cooperativa «Istituto regionale di educazione cooperativa Sardegna - Società cooperativa a responsabilità limitata in forma abbreviata "IRECOOP Sardegna Soc. coop. a r.l." in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Cagliari (CA); pertanto, la rag. Daniela Del Pio è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Picciau, nato a Cagliari (CA) il 24 febbraio 1963 (codice fiscale PCCLRT63B24B354V), ivi domiciliato in via G.B. Tuveri n. 54/B, in sostituzione della rag. Daniela Del Pio, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01936

DECRETO 17 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Campania società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies*;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, n. 1094/GAB, con il quale la società cooperativa «Coop. Campania società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 00797680634), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Daniela Del Pio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Viste le gravi irregolarità gestorie riscontrate nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Appia Sorgente società cooperativa» (RM) e della società cooperativa «Coop. Campania società cooperativa in liquidazione» (RM), di cui la rag. Daniela Del Pio è parimenti commissario liquidatore, che assumono rilevanza anche ai fini della regolare prosecuzione del mandato conferito con il decreto n. 1094/GAB del 7 aprile 2008;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata con nota ministeriale n. 369802 del 26 novembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990, e che, nel termine concesso, il commissario liquidatore non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì ha richiesto ulteriori proroghe senza trasmettere la documentazione richiesta;

Considerato che le irregolarità rilevate costituiscono gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte della rag. Daniela Del Pio nel proprio ruolo di commissario liquidatore della procedura;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Daniela Del Pio dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con la predetta professionista;

Considerato che in data 14 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 14 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Marina Benvenuti;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto del 7 aprile 2008, n. 1094/GAB, è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Daniela Del Pio quale commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Campania società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM); pertanto, la rag. Daniela Del Pio è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marina Benvenuti, nata a Palermo (PA) il 30 aprile 1962 (codice fiscale BNVMRN62D70G273J), domiciliata in Roma (RM), via Flaminia n. 334, in sostituzione della rag. Daniela Del Pio, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01937

DECRETO 17 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Appia Sorgente società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies*;

Visto il decreto ministeriale del 6 novembre 2014, n. 482/2014, con il quale la società cooperativa «Appia Sorgente società cooperativa», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 07488181004), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Daniela Del Pio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Viste le gravi irregolarità gestorie riscontrate nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Appia Sorgente società cooperativa» (RM) e della società cooperativa «Coop. Campania società cooperativa in liquidazione» (RM), di cui la rag. Daniela Del Pio è parimenti commissario liquidatore, che assumono rilevanza anche ai fini della regolare prosecuzione del mandato conferito con il decreto n. 482/2014 del 6 novembre 2014;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata con nota n. 369833 del 26 novembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della legge n. 241/1990, e che, nel termine concesso, il commissario liquidatore non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì ha richiesto ulteriori proroghe senza trasmettere la documentazione richiesta;

Considerato che le irregolarità rilevate costituiscono gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte della rag. Daniela Del Pio nel proprio ruolo di commissario liquidatore della procedura;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Daniela Del Pio dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con la predetta professionista;

Considerato che in data 14 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 14 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Marina Benvenuti;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 6 novembre 2014, n. 482/2014, è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Daniela Del Pio quale commissario liquidatore della società cooperativa «Appia Sorgente società cooperativa», con sede in Roma (RM); pertanto, la rag. Daniela Del Pio è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marina Benvenuti, nata a Palermo (PA) il 30 aprile 1962 (codice fiscale BNVMRN62D70G273J), domiciliata in Roma (RM), via Flaminia n. 334, in sostituzione della rag. Daniela Del Pio, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01938

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 9 febbraio 2022.

Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» e, in particolare, l'art. 3 recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'istituzione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la sen. avv. Erika Stefani è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. avv. Erika Stefani, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia approvato con decisione di esecuzione dei Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 recante l'istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri delle unità di missione e delle unità organizzative cui sono assegnate le attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'art. 4-*bis* che stabilisce che al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021 concernente la Struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, secondo cui la Segreteria tecnica assicura un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta;

Considerato che in occasione della relazione presentata al Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 concernente il «monitoraggio e lo stato di attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021» è stato rappresentato che nell'ambito della Cabina di regia per il PNRR sarebbe stato dedicato un approfondimento particolare ad alcune tematiche trasversali tra le quali quella attinente alle modalità di attuazione del Piano per garantire il rispetto dei principi guida in materia di disabilità da assumere a base delle scelte nell'esecuzione di progetti, riforme e misure;

Considerata l'opportunità di predisporre un atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa del Piano, possano consentire alle predette amministrazioni competenti di verificare il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento;

Considerato che il testo di direttiva, nell'ottica di una sinergica collaborazione volta a valorizzare la particolare attenzione che il PNRR riserva al mondo della disabilità e il grado di inclusività delle riforme in attuazione del PNRR stesso, è stato predisposto all'esito di un percorso di confronto con tutti i Ministeri e con gli altri enti a vario titolo coinvolti;

Considerato che il testo di direttiva è stato illustrato e discusso nell'ambito della riunione del 3 novembre 2021 dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che svolge un ruolo essenziale nella fase attuativa delle riforme quale organo di impulso affinché le riforme siano adeguatamente inclusive;

Dato atto che il testo definitivo di direttiva ha recepito le osservazioni pervenute dai Ministeri e altri enti a vario titolo coinvolti con i quali è stato condiviso, anche all'esito della predetta riunione del 3 novembre 2021 dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Vista l'informativa concernente la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità» resa nell'ambito della seduta del 18 novembre 2021 della Conferenza unificata;

Considerato che la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità» è stata illustrata nell'ambito della riunione del Consiglio dei ministri tenutasi in data 2 febbraio 2022;

Ritenuto opportuno adottare la predetta «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità»;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto specificato nelle premesse, è adottata la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità» ivi allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2022

Il Ministro: STEFANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 662

ALLEGATO

PROGRAMMA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità.

1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Principi
4. Specificità da contemperare nell'applicazione della direttiva
5. Consultazione pubblica delle associazioni delle persone con disabilità
6. Monitoraggio

1. Premessa

La disabilità costituisce una condizione della persona che non ne assorbe ed esaurisce l'individualità e la progettualità di vita. Essa richiede pertanto un approccio globale teso a riconoscerne implicazioni e rilevanza nel quadro di ogni politica, sia dedicata che di ordine generale, affinché le esigenze delle persone con disabilità siano sempre e debitamente considerate.

Non a caso, l'attenzione per le persone con disabilità caratterizza tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito: Piano), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di più amministrazioni competenti. Con l'approvazione del Piano, il Governo italiano ha inoltre attribuito all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità un ruolo essenziale nella fase attuativa del piano. Il ruolo di organo di monitoraggio attribuito all'Osservatorio risponde infatti all'esigenza di dare impulso, attraverso un approccio massimamente orientato al *mainstreaming* della disabilità, all'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con legge 18/2009), promuovendo, proteggendo ed assicurando alle persone con disabilità il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali.

Quanto premesso, si rende opportuno adottare - su proposta del Ministro per le disabilità - il presente atto di indirizzo, al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa del Piano, consentiranno alle amministrazioni competenti di verificare *ex ante*, *in fieri* ed *ex post* il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento.

Scopo della presente direttiva è fornire, in particolare, alle amministrazioni destinatarie, e a tutti i soggetti da queste delegati per l'attuazione del Piano,

il quadro delle disposizioni rilevanti di cui tener conto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle misure del Piano;

i principi-guida da assumere a base delle decisioni operative e di cui verificare il rispetto nel corso dell'esecuzione di progetti, riforme e misure;

l'indicazione delle procedure di cui tenere conto per l'*assessment* del grado di inclusività che progetti e misure contribuiranno a incrementare.

Secondo l'ISTAT il numero di persone con disabilità in Italia sono 3.150.000, pari al 5,2% della popolazione.

2. Quadro normativo

La presente direttiva, adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fonda la sua base giuridica sia nella normativa nazionale che in numerose normative europee ed internazionali.

a) Nazionale

La posizione delle persone con disabilità trova una protezione costituzionale nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire - attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria - l'effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva della persona con disabilità, a diversi livelli.

La normativa-quadro, principalmente finalizzata a sistematizzare il contesto regolatorio e accrescere il grado e le forme di tutela per le persone con disabilità è la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». Specifici settori di intervento su cui interviene la suddetta normativa, coinvolgono: il rispetto della dignità e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona, al raggiungimento della massima autonomia ed alla partecipazione delle persone con disabilità; il perseguimento del percorso riabilitativo e l'assicurazione di servizi e prestazioni; infine, la predisposizione di piani di intervento per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità.

Altra fonte di riferimento è la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» la quale invece disciplina un ambito più settoriale, coincidente con l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Finalità della legge n. 68 del 1999 è la «promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato» e si applica nei confronti delle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo.

Sono altresì rilevanti,

per i servizi sociali territoriali la legge 328/2000, i cui principi rilevanti, di cui tenere conto in sede di attuazione del Piano, sono quello di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, favorire la piena integrazione delle persone con disabilità attraverso i progetti individuali, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

per l'accessibilità, per gli edifici privati la legge 13/89 e il relativo decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e per gli edifici pubblici il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, i cui principi rilevanti, di cui tenere conto in sede di attuazione del Piano, concernono il progressivo intervento statale finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti negli edifici pubblici e in quelli privati;

nel campo dell'accessibilità agli strumenti informatici delle persone con disabilità, le normative di riferimento sono la legge 4/2004, il decreto legislativo 106/2018 e il decreto-legge 76/2020, i quali riconoscono e tutelano il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici;

nel campo delle discriminazioni in materia di disabilità la legge di riferimento è la legge 67/2006, di cui dovrà essere garantita la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali;

nel campo dell'istruzione il riferimento al decreto legislativo 66/2017 recante «norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *c)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riguardo all'art. 6, relativo al «Progetto individuale», e all'art. 7 il quale prevede che debbano essere indicate le modalità di interazione tra il «Piano educativo individualizzato - PEI» e il «Progetto individuale» stesso;

per la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità la legge 112/2016, la quale disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Con specifico riguardo alla attuazione del PNRR (e del Piano Complementare - *PNC)*, rileva anche la disposizione (art. 47) adottata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 77/2021, la quale, per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in relazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai due Piani, prevede che successive Linee guida del Presidente del Consiglio (ovvero delle Autorità politiche delegate nelle materie interessate, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità), individuino specifiche clausole modelli di clausole da inserire nei bandi di gara nonché misure premiali per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Infine, fonte centrale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità è la legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità». Tale atto legislativo rende vincolante per lo Stato il rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione durante la fase di elaborazione e di attuazione di tutte le politiche statali impattanti sui diritti dei cittadini con disabilità.

b) Internazionale ed europeo

L'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (di seguito: Convenzione ONU)ed il relativo Protocollo opzionale con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità».

La Convenzione non prevede *target* misurabili o obiettivi specifici, ma ha il grande pregio di spostare l'asse di tutela della disabilità dalla mera assistenza medica ad una comprensiva azione volta ad eliminare ogni forma di discriminazione. Altro elemento guida è l'eguaglianza di opportunità, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli. La Convenzione non riconosce «nuovi diritti» per le persone con disabilità, ma costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo l'uguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

I principi rilevanti della Convenzione Onu, di cui tener conto nell'attuazione del Piano sono:

a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l'indipendenza delle persone;

b) la non-discriminazione;

c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;

d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;

e) la parità di opportunità;

f) l'accessibilità;

g) la parità tra uomini e donne;

h) il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Altro strumento internazionale di riferimento per il monitoraggio, recepito dall'Italia, sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la conseguente Agenda 2030. Gli SDG, basandosi sull'approccio di rispetto dei diritti umani e di intreccio di tematiche essenziali nel dibattito internazionale (eradicare la povertà; intervenire sui disastri umani e naturali; combattere i cambiamenti climatici; realizzare politiche di sviluppo inclusive, contrastare le ineguaglianze, ...), hanno indicato 17 obiettivi su cui concentrare le scelte dei paesi aderenti all'ONU. In questi obiettivi sono incluse le persone con disabilità sia come titolari degli stessi diritti di tutti gli altri abitanti della terra, sia come beneficiari delle politiche definite in forma di *mainstreaming*. Citati direttamente in alcuni obiettivi (4, 8, 10, 11, 17) le persone con disabilità sono incluse in tutte le azioni indicate.

Con riferimento all'ordinamento della UE, i documenti contenenti indirizzi e orientamenti da considerare vincolanti anche ai fini dell'attuazione del Piano sono:

I. Il Pilastro europeo dei diritti sociali si incentra su una migliore realizzazione dei diritti dei cittadini sulla base di venti principi fondamentali, dei quali vanno tenuti in particolare considerazione: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Attuare i principi e i diritti del Pilastro è una responsabilità comune delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e delle parti sociali.

II. la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata dalla Commissione europea per garantire la loro piena partecipazione alla società, in linea con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questi ultimi infatti stabiliscono l'uguaglianza e la non discriminazione come pietre miliari delle politiche dell'UE. La nuova strategia definisce le iniziative chiave attorno a tre ambiti principali: *a)* le persone con disabilità hanno lo stesso diritto degli altri cittadini dell'UE di trasferirsi in un altro paese o di partecipare alla vita politica. Inoltre, entro la fine del 2023, la Commissione europea proporrà una carta europea per la disabilità per tutti i paesi dell'UE che faciliterà il riconoscimento reciproco dello status di disabilità tra gli Stati membri, aiutando le persone con disabilità a godere del loro diritto alla libera circolazione; *b)* le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in modo indipendente e scegliere dove e con chi vogliono vivere. Per sostenere la vita indipendente e l'inclusione nella comunità, la Commissione svilupperà orientamenti e lancerà un'iniziativa per migliorare i servizi sociali per le persone con disabilità; *c)* protezione delle persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Essa mira a garantire pari opportunità e accesso alla giustizia, all'istruzione, alla cultura, allo sport e al turismo. La parità di accesso deve essere garantita anche a tutti i servizi sanitari e all'occupazione.

Va inoltre tenuto conto che il rispetto dei principi fissati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è una condizione abilitante per la programmazione dei fondi strutturali 2021-2026, dunque assume ruolo rilevante al fine di poter spendere i Fondi SIE assegnati. Sul punto, è necessario che ogni Stato membro assicuri che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l'intero periodo di programmazione e non solo nella fase genetica.

3. Principi

Alla luce di quanto sopra premesso, le amministrazioni che saranno chiamate a definire in modo specifico i progetti, le riforme e le misure da attuare ovvero a regolare l'attuazione da parte degli Enti territoriali, dovranno necessariamente tenere in adeguata considerazione una serie di principi imprescindibili volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, valorizzandone l'attuazione nella misura più puntuale e compiuta possibile, compatibilmente con le specificità definite al successivo paragrafo 4.

Tali principi, che considerano tra i destinatari delle risorse le persone con disabilità e le loro specifiche istanze ed esigenze, sono:

a) Accessibilità:

Secondo quanto prevede l'art. 9 della Convenzione ONU, deve essere garantito, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, l'accesso all'ambiente fisico e ai trasporti, mediante l'abbattimento delle barriere fisiche e architettoniche, tenendo in particolare considerazione il divario che caratterizza il nostro Paese (Nord/Sud e aree interne) anche con specifico riguardo all'erogazione di servizi in favore delle persone con disabilità. Le misure adottate devono mirare alla creazione di ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante. Devono inoltre favorire l'accesso all'informazione e alla comunicazione, abbattendo le barriere alla comunicazione che limitano in tutto o in parte il libero sviluppo cognitivo e la capacità di autodeterminarsi di tutti i cittadini, anche attraverso l'attivazione di interventi che favoriscano l'accesso agli strumenti informatici e digitali da parte delle persone con disabilità.

Pertanto:

• Per gli investimenti in materia di **cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA**, tale principio andrà declinato prevedendo la totale fruibilità sia delle soluzioni informatiche già in dote alla PA, che delle soluzioni informatiche acquisite, siano esse nativamente predisposte all'accessibilità, ovvero all'uso diretto o con l'ausilio di tecnologie assistive che siano adeguate alle persone con disabilità.

• Per gli investimenti in materia di **turismo e cultura**, tale principio andrà declinato prevedendo che le strutture recettive e i servizi connessi a finalità ricreative e di istruzione forniscano, innanzitutto, piena accessibilità all'informazione relativa, rendendola comodamente reperibile, comprensibile ed efficace. Tali servizi e strutture, inoltre, devono essere facilmente raggiungibili dalle persone con disabilità e devono garantire personale preparato a rispondere alle diverse esigenze.

• Per gli investimenti in materia di **trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile**, tale principio andrà declinato prevedendo una piena fruibilità delle linee di trasporto pubblico e trasporto scolastico dedicato. Devono essere, in primo luogo, garantiti veicoli adeguatamente attrezzati al trasporto, privi di barriere che impediscano l'entrata e l'uscita della persona con disabilità, provvisti di tutte le tecnologie atte ad agevolare la fruizione del servizio, come dispositivi sonori e luminosi per la segnalazione delle fermate. Inoltre, con specifico riguardo alle fermate, devono garantirsi banchine compatibili con le esigenze delle persone con disabilità, prive di barriere architettoniche e dotate di segnalazioni acustiche e luminose in concomitanza dell'arrivo del veicolo e la presenza di percorsi tattili e di tutte le tecnologie atte ad agevolare la fruizione del servizio. Infine, devono essere fornire chiare informazioni concernenti il servizio di trasporto, garantendo anche la formazione di personale adeguatamente preparato a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e che sappia utilizzare i dispositivi e le tecnologie messe a disposizione della mobilità delle persone con disabilità.

• Per gli investimenti in materia di **potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione**, dagli asili nido alle Università, e nella organizzazione dei relativi servizi tale principio andrà declinato prevedendo l'utilizzo di sostegni, ausili e strumenti tecnologici atti ad interagire con le differenti condizioni disabilitanti e che garantiscano la più ampia inclusione sociale per gli studenti con disabilità. Inoltre, deve essere garantita la possibilità di poter accedere al materiale didattico accessibile per tutti gli insegnamenti di ogni ordine e grado.

• Per gli investimenti in materia di **assistenza sanitaria territoriale** e nella organizzazione del relativo servizio, tale principio andrà declinato prevedendo percorsi accessibili di fruizione e prenotazione presso le Asl, i medici di famiglia e ogni servizio sanitario connesso. Inoltre, devono essere adottate adeguate strategie comunicative atte a ridurre il gap informativo che osta, in alcune ipotesi, alla comprensione stessa del proprio quadro clinico.

• Per gli investimenti in materia di **infrastrutture, edilizia abitativa e per servizi** e nell'organizzazione delle relative norme di accesso e fruizione, tale principio andrà declinato prevedendo la più ampia e flessibile possibilità di fruire di ogni funzionale linea di finanziamento già disponibile o di futura introduzione afferente al settore per rendere il parco infrastrutturale pubblico fruibile anche all'utenza con disabilità, mediante interventi di adeguamento dell'esistente, ovvero idonea progettazione delle nuove realizzazioni.

b) Progettazione universale («*Design for All*»):

La progettazione degli interventi non può ignorare l'uso di metodi e tecniche che agevolino la fruibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi privati e pubblici da parte delle persone con disabilità, a prescindere dalla condizione invalidante e in linea con quanto sancito dall'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Pertanto, tutti gli investimenti in materia di cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA, turismo e cultura, trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile, servizi di istruzione e assistenza sanitaria territoriale, devono rispettare le sette declinazioni del principio, ovvero:

1. Equità, consistente nella progettazione per tutti, a prescindere dalla condizione disabilitante;

2. Flessibilità, consistente nella capacità di adattarsi alle diverse condizioni disabilitanti;

3. Semplicità e intuitività, consistente nella facilità di comprensione, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, dalla sua conoscenza, dalle sue capacità linguistiche o dal suo livello di concentrazione;

4. Percettibilità delle informazioni, consistente nell'efficace comunicazione delle informazioni necessarie all'utente, indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali;

5. Tolleranza all'errore, consistente nella minimizzazione dei pericoli e delle conseguenze avverse di azioni accidentali o non volute;

6. Contenimento dello sforzo fisico, consistente nell'utilizzo in modo efficiente, confortevole e con minima fatica;

7. Misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso, consistente nel rendere lo spazio facilmente fruibile indipendentemente dalle dimensioni del corpo dell'utente, della postura e dalla mobilità.

c) Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione:

in linea con le Missioni n. 5 e n. 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la *ratio* ispiratrice della legge 22 giugno 2016, n. 112, le riforme e gli investimenti, con specifico riguardo alle persone con disabilità, devono tendere alla promozione della vita indipendente e al sostegno all'autodeterminazione nel contesto sociale, economico e politico del Paese. Gli interventi devono promuovere il pieno diritto di scelta delle persone con disabilità in ordine ai luoghi dove svolgere la propria esistenza, coerentemente altresì con l'obiettivo di contrastare l'isolamento, la segregazione e l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità, intendendosi quest'ultima come l'imposizione a trascorrere parte della propria vita in strutture segreganti e lontane dal proprio contesto familiare.

Pertanto:

• Per gli investimenti in materia di **potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione**, dagli asili nido alle Università, e nella organizzazione dei relativi servizi tale principio andrà declinato prevedendo progettazioni integrate fra i vari livelli di istruzione, promuovendo il diritto allo studio e la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità e della famiglia all'ideazione e alla realizzazione del proprio progetto personalizzato e ad agevolarne la presenza alle successive fasi di monitoraggio e valutazione. Ciò non dovrà costituire ostacolo all'esercizio della piena autonomia e autodeterminazione dello studente, ma occasione per estendere alla cerchia dei congiunti gli effetti positivi di un'azione di orientamento.

• Per gli investimenti in materia di **politiche sociali e per gli investimenti in materia di assistenza sanitaria territoriale**, tale principio andrà declinato prevedendo specifici accordi di collaborazione delle diverse filiere amministrative, da quella relativa all'integrazione socio-sanitaria sino all'inserimento lavorativo, al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate, valorizzando la capacità di autodeterminazione e di scelta della persona con disabilità.

d) Principio di non discriminazione:

conformemente anche al dettato della nostra Carta costituzionale, non può prescindersi per ogni riforma e progettazione dalla tutela del cogente principio di pari dignità sociale e di non discriminazione delle persone con disabilità, che consente la piena espansione dello sviluppo della persona. Tale principio di non discriminazione deve declinarsi nella previsione di progettualità che non sacrifichino in alcun modo i doveri inderogabili di solidarietà e pari opportunità.

Pertanto:

• Per gli interventi in materia di **cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA**, **turismo e cultura**, **trasporto locale sostenibile e mobilità sostenibile**, **servizi di istruzioni, nonché quelli** in materia di **assistenza sanitaria territoriale e infrastrutture**, tale principio andrà declinato prevedendo azioni dirette alla riduzione del divario relativo all'accesso all'informazione, in particolare digitale fra le generazioni e, segnatamente, fra le persone con disabilità ed il resto della popolazione. Infatti, tali interventi saranno necessari per accrescere la rilevanza degli esiti dell'istruzione, con conseguente slancio anche dal punto di vista economico. Infine, gli interventi non dovranno creare percorsi segreganti e discriminatori nell'accesso alle aree di intervento già menzionate, riducendo la disabilità a mero fenomeno esterno alla società.

4. Specificità da contemperare nell'applicazione della direttiva

Fatta salva l'assoluta centralità di valorizzare nella maniera più puntuale, compiuta e trasversale possibile la tematica oggetto della presente direttiva e gli associati vincoli stabiliti dai criteri e dalle linee di indirizzo ivi contenute per incrementare il grado di inclusività e di non-discriminazione a favore dei soggetti con disabilità, sul piano dell'applicabilità devono, altresì, essere opportunamente salvaguardate e contemperate le specificità che connotano particolari ambiti, quali il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, per ciò che afferisce ai correlati e necessari requisiti relativi a personale, mezzi e strumenti che ne estrinsecano la funzione 'operativa'.

5. Consultazione pubblica delle associazioni delle persone con disabilità

È principio dell'ordinamento giuridico della UE (art. 11 Trattato sull'Unione europea) che le istituzioni diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione e che le istituzioni mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

In attuazione di tale principio la direttiva del Ministro della funzione pubblica n. 2 del 31 maggio 2017 detta le Linee guida cui le Pubbliche amministrazioni devono conformarsi al fine di garantire che i processi di coinvolgimento diretti ad assicurare la maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche siano inclusivi, trasparenti ed efficaci.

Nella attuazione del PNRR, le amministrazioni titolari dovranno quindi garantire forme adeguate di consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

6. Monitoraggio

Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge una funzione di monitoraggio sulla efficacia con cui sono declinati i principi richiamati dalla presente direttiva in ordine alle riforme previste nel PNRR nonché alle relative misure.

Nella predisposizione degli atti di regolazione o gestione delle azioni di propria competenza, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione del Piano avrà cura di illustrare all'Osservatorio, ed in relazione a ciascuna riforma o categoria di investimenti, i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare il rispetto, l'attuazione e la verifica dei criteri e dei requisiti indicati nella presente direttiva.

Il monitoraggio si rende necessario anche in presenza di fattori che impediscono la piena ed effettiva applicazione della direttiva. Qualora il rispetto dei criteri e dei requisiti da questa previsti risulti impossibile o solo parziale, le amministrazioni avranno cura di fornire comunque all'Osservatorio ogni elemento utile a motivare la mancata o parziale applicazione della direttiva.

Nel merito, il monitoraggio sarà svolto con modalità agili e funzionali all'adozione di eventuali correttivi, che comunque non ritardino l'avvio dei bandi/avvisi di competenza delle amministrazioni titolari degli interventi, basato su un *set* di specifici indicatori-obiettivo, che sarà successivamente definito nell'ambito della più generale costruzione del sistema di monitoraggio del PNRR.

Ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione di una riforma o di una categoria di investimenti avrà cura di fornire, attraverso la compilazione di un *Report* previsionale da predisporre sulla base di un apposito *format*, elementi, informazioni o chiarimenti utili e funzionali a rendere noto all'Osservatorio i contenuti e le finalità delle riforme in relazione ai principi enunciati dalla presente direttiva, con particolare riferimento all'impatto e alle ricadute sulle persone con disabilità; le modalità previste per il rispetto e l'attuazione dei requisiti e dei criteri di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente direttiva, e una previsione dei risultati attesi in materia di inclusione e disabilità. In ogni caso tali elementi informativi non sono pregiudiziali alla assunzione delle decisioni e dei provvedimenti attuativi le misure del PNRR.

Inoltre, l'Amministrazione avrà cura di sottoporre *ex post* all'Osservatorio un *report* conclusivo, da predisporre sulla base di un apposito *format* riportante: un bilancio complessivo sull'attuazione delle riforme realizzate in relazione ai principi enunciati dalla presente direttiva, anche riguardo alla attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR e nel PNC; i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità, precisando gli eventuali fattori che hanno favorito od impedito il loro pieno conseguimento.

Il Ministro per le disabilità o l'Autorità politica delegata a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità potrà, infine, fornire alle amministrazioni responsabili dell'attuazione di una Riforma o di una categoria di investimenti, eventuali e specifiche osservazioni volte a consolidarne in fieri il grado di inclusività ed assicurare il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI REPORT DI MONITORAGGIO DEL PNRR IN MATERIA DI DISABILITA'
(a cura della Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

1.Premessa

Al fine di assicurare che la realizzazione del PNRR avvenga nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 18/2009, la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità» (di seguito direttiva) ha individuato alcuni principi chiave a cui le amministrazioni responsabili delle riforme e delle misure contenute nel Piano sono invitate ad attenersi, tanto nella fase di progettazione che in quella di attuazione delle stesse.

La direttiva ha altresì previsto che le amministrazioni responsabili delle riforme e delle misure connesse e/o finanziate dal PNRR elaborino due distinti *report*, entrambi da inviarsi all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità:

1) un primo *Report* previsionale (Allegato *A)*, che, all'inizio delle attività, descriva la riforma/la misura di cui l'Amministrazione è responsabile, prefigurandone l'impatto sulle persone con disabilità e fornendo elementi utili a comprendere le azioni e le modalità previste per assicurare il rispetto dei principi individuati dalla direttiva sopra citata;

2) un successivo *Report* conclusivo (Allegato *B)*, che, al termine delle attività, fornisca una descrizione dei risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione delle persone con disabilità, rendendo altresì conto delle corrispondenze/difformità registrate a seguito dell'attuazione della riforma/della misura rispetto alle previsioni contenute nel *Report* previsionale.

Entrambi i *Report* dovranno essere inviati all'indirizzo osservatorionazionale.disabilita@governo.it . Per facilitarne la redazione, la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha predisposto e pubblicherà sul proprio sito web (osservatoriodisabilita.gov.it) le presenti Linee guida.

2.Obiettivi delle Linee guida

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di facilitare la redazione dei due *Report* previsti dalla direttiva. Essi si prefiggono di orientare in modo sintetico e schematico la raccolta delle informazioni rilevanti in materia di inclusione delle persone con disabilità, favorendone pertanto l'elaborazione da parte delle amministrazioni e l'analisi da parte dell'Osservatorio.

Allo scopo, sono di seguito riportate due distinte sezioni: la prima, contenente un riepilogo dei principi chiave a cui le amministrazioni sono invitate ad attenersi (*cfr.* punto 3); la seconda, contenente due format dedicati (Allegati A e *B)* che dovranno essere rispettivamente utilizzati per la redazione del *Report* previsionale e del successivo *Report* conclusivo (*cfr.* punto 4).

3.Principi e metodo da rispettare nell'esecuzione di riforme e misure

Ai sensi della direttiva, sono quattro i principi chiave da rispettare nella progettazione ed attuazione di tutte le riforme e misure contenute nel PNRR: *a)* Accessibilità; *b)* Progettazione universale («*Design for All*»); *c)* Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione; *d)* Principio di non discriminazione.

La direttiva prevede inoltre che il metodo di lavoro dovrà basarsi sul principio della consultazione pubblica.

ALLEGATO A

SCHEDA DEL REPORT PREVISIONALE

AREA GENERALE	**Titolo e contenuto della riforma/azione:** *(descrizione della riforma/misura, della missione di riferimento, dell'Ente Gestore e delle risorse all'uopo destinate)*	
	Attività specificamente rivolte alle persone con disabilità: *(descrizione delle attività specificamente rivolte o impattanti per le persone con disabilità, inserendo, ove disponibili, le risorse destinate)*	
	Impatto prefigurato per le persone con disabilità: *(descrizione degli impatti diretti e indiretti auspicati per le persone con disabilità)*	
PRINCIPI DA RISPETTARE	**1) Accessibilità**	*(Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio)*
	2) Progettazione universale ("Design for All")	*(Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio)*
	3) Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione	*(Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio)*
	4) Principio di non discriminazione	*(Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio)*
	5) Consultazione pubblica	*(Descrivere, se previste, con quali modalità si prevede il rispetto di questo principio)*

ALLEGATO B

SCHEDA DEL REPORT CONCLUSIVO

ATTIVITÀ/MODALITÀ EFFETTIVAMENTE ATTUATE PER GARANTIRE L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	*(Descrizione)…*
	(sono state rispettate le previsioni?) *(spiegare "come" e "perché" della risposta affermativa o negativa)*
	(ci sono stati scostamenti rispetto agli obiettivi previsti?) *(spiegare "come" e "perché" della risposta affermativa o negativa)*
BILANCIO CONCLUSIVO SUI RISULTATI CONSEGUITI IN MATERIA DI INCLUSIONE	*(descrivere il bilancio conclusivo degli interventi, da un punto di vista qualitativo e, quando possibile, anche da un punto di vista quantitativo, fornendo ad es. dati sul numero delle infrastrutture rese accessibili, sulla popolazione con disabilità direttamente coinvolta nella realizzazione del progetto, sui potenziali utenti con disabilità che ne beneficeranno, etc.)*

22A01963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2022.

Individuazione della data unica di insediamento a livello nazionale delle commissioni censuarie previste dal decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, recante «Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23», ed in particolare l'art. 21, recante disposizioni sull'insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2017, con cui sono stati nominati i componenti della Commissione censuaria centrale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021, con cui è stata modificata la composizione della Commissione censuaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2021, con il quale è stato nominato il Presidente della Commissione censuaria centrale;

Visti i decreti dei competenti direttori regionali dell'Agenzia delle entrate, con i quali sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti delle commissioni censuarie locali;

Considerato che i competenti Presidenti di Tribunale hanno già provveduto alla nomina dei Presidenti delle rispettive commissioni censuarie locali;

Dispone:

Art. 1.

Data di insediamento delle commissioni censuarie

1. A far data dal 1° luglio 2022, sono insediate le commissioni censuarie locali e la Commissione censuaria centrale previste dal decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il direttore: RUFFINI

22A01966

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 marzo 2022.

Rettifica della determina AIFA n. 22/2022 del 12 gennaio 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Depakin Chrono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 218/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA
ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 22/2022 del 12 gennaio 2022, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 DEPAKIN CHRONO», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 24 gennaio 2022;

Considerato che occorre rettificare la suddetta determina, per errata indicazione del numero del codice A.I.C.;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 22/2021 del 12 gennaio 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 22/2022 del 12 gennaio 2022, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Depakin Chrono», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 24 gennaio 2022.

Laddove è scritto:

A.I.C. n. 040965042;

leggasi:

A.I.C. n. 040965030.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01991

DETERMINA 24 marzo 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Kalydeco» (Determina n. 247/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA
ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto

con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei ticket e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2021, con la quale la società Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale KALYDECO (ivacaftor) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 043519053/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 18 gennaio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 22-24 febbraio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Kalydeco» (ivacaftor):

«Kalydeco» è indicato in un regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor /elexacaftor compresse per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari e superiore a 12 anni affetti da fibrosi cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR.»

sono rimborsate come segue.

Confezione: «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (ACLAR/ALU); cartoncino - 28 compresse - A.I.C. n. 043519053/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9.000.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14.853,60.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'impiego di «Kalydeco» in un regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor / elexacaftor compresse, per il trattamento della fibrosi ci-

stica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione:

di *gating* (genotipo F/G) oppure

di funzione residua (genotipo F/RF) oppure

non classificata (genotipo F/non classificato) oppure

non identificata (genotipo F/non identificato),

da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR).

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Kalydeco», a base di ivacaftor, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Kalydeco» in un regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor /elexacaftor compresse è indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione:

di *gating* (genotipo F/G) oppure

di funzione residua (genotipo F/RF) oppure

non classificata (genotipo F/non classificato) oppure

non identificata (genotipo F/non identificato).

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Si confermano le condizioni negoziali come da determina AIFA n. 786/2021 del 1° luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 5 luglio 2021.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kalydeco» (ivacaftor)) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri di cura fibrosi cistica (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01992

DETERMINA 24 marzo 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Kaftrio» (Determina n. 248/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA
ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei *ticket* e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2021, con la quale la società Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Kaftrio» (elezacaftor/tezacaftor/ivacaftor) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048984013/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 18 gennaio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 22-24 febbraio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale KAFTRIO (elezacaftor/tezacaftor/ivacaftor):

«Kaftrio» è indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a dodici anni che hanno almeno una mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR)» sono rimborsate come segue.

Confezione:

«100 mg / 50 mg / 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PCTFE/PVC/carta/alluminio) 56 compresse - A.I.C. n. 048984013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 9.819,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 16.205,57.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'impiego di «Kaftrio» in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse, per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione:

di gating (genotipo F/G) oppure

di funzione residua (genotipo F/RF) oppure

non classificata (genotipo F/non classificato) oppure

non identificata (genotipo F/non identificato),

da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (articolo 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR)

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Kaftrio», a base di elezacaftor/tezacaftor/ivacaftor, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Kaftrio» in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse è indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione:

di gating (genotipo F/G) oppure

di funzione residua (genotipo F/RF) oppure

non classificata (genotipo F/non classificato) oppure

non identificata (genotipo F/non identificato).

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Si confermano le condizioni negoziali come da determina AIFA n. 784/2021 del 1° luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 5 luglio 2021.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kaftrio» (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – centri di cura fibrosi cistica (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01993

DETERMINA 24 marzo 2022.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/126/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 21 novembre 2003, n. 326»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla

distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», nonché gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale è stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Vista la determina AIFA n. 1497/2021 del 14 dicembre 2021, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 18 dicembre 2021;

Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente nel suo sito un elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 219/2006;

Preso atto:

delle comunicazioni di carenza ricevute dal titolare «Sanofi» S.r.l. tramite il *front end* carenze nelle quali il titolare ha dichiarato la carenza del medicinale «Sabril» (A.I.C. 027443011: prot. AIFA n. 62379 del 19 maggio 2021 e prot. AIFA n. 95062 del 02/08/2021; A.I.C. 027443047: prot. AIFA n. 62380 del 19/05/2021 e prot. AIFA n. 95063 del 2 agosto 2021) a partire dal 19 maggio 2021 e presumibilmente fino al 30 aprile 2022 per problemi produttivi a causa dei quali il titolare deve applicare un contingentamento delle confezioni disponibili per assicurare la loro equa distribuzione;

delle segnalazioni di mancata reperibilità del medicinale pervenute da parte di pazienti e associazioni;

delle evidenze di un rilevante flusso di esportazione del medicinale registrato da maggio 2021, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute;

Preso atto, nonostante la disponibilità del medicinale «Novorapid Flexpen» (A.I.C. 034498093), confermata in data 1° marzo 2022 dal titolare A.I.C. Novo Nordisk a/s, delle segnalazioni di mancata reperibilità del medicinale da parte di pazienti, regioni e associazioni, nonché delle evidenze di un rilevante flusso di esportazione del medicinale registrato negli ultimi quattro mesi, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute;

Preso atto della conclusione dello stato di carenza per i medicinali «Testoviron» (A.I.C. 002922060) e «Progynova» (A.I.C. 021226016), considerata l'assenza di segnalazioni di irreperibilità dal territorio per tali medicinali e di evidenze di flussi di esportazione;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della saluta pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 1497 del 14 dicembre 2021, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati alla suddetta misura temporanea i medicinali «Sabril» (A.I.C. numeri 027443011 e 027443047) e «Novorapid Flexpen» (A.I.C. 034498093);

Informato il Ministero della salute in data 23 marzo 2022;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., dei medicinali SABRIL (A.I.C. 027443011 e 027443047) e NOVORAPID FLEXPEN (A.I.C. 034498093).

2. A tal fine i medicinali «Sabril» (A.I.C. 027443011 e 027443047) e «Novorapid Flexpen» (A.I.C. 034498093) sono inseriti nell'elenco allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante.

3. I medicinali TESTOVIRON (A.I.C. 002922060) e PROGYNOVA (A.I.C. 021226016) sono espunti dall'elenco allegato determina AIFA n. 1497/2021 del 14 dicembre 2021, per cessato stato di carenza o indisponibilità.

Art. 2.

L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 24 marzo 2022

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO

ELENCO DEI MEDICINALI CHE NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA PER IL TERRITORIO NAZIONALE AL FINE DI PREVENIRE O LIMITARE STATI DI CARENZA O INDISPONIBILITÀ (ART. 1, COMMA 1, LETTERA *S)* DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 219/2006) AGGIORNATO AL 16 MARZO 2022

Nome medicinale	Numero A.I.C.	Descrizione confezione	Titolare A.I.C.
Famotidina EG®	034433096	40 mg compresse rivestite con film, 10 compresse in blister	EG S.p.a.
Sinemet®	023145016	250 mg + 25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l.
Sinemet®	023145028	100 mg + 25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l.
Sinemet®	023145030	200 mg + 50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	Organon Italia S.r.l.
Sinemet®	023145042	100 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	Organon Italia S.r.l.
Buccolam®	042021042	10 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 2ml	Laboratorios Lesvi S.l.
Questran®	023014018	4 g polvere per sospensione orale, 12 bustine	Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Saxenda®	044018036	6 mg/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) 3 ml, 5 penne preriempite	Novo Nordisk A/S
Sumatriptan SUN	039982018	6 mg/0,5 ml soluzione iniettabile, 2 penne preriempite da 0,5ml	Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Creon®	029018064	10.000 U.Ph.Eur capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Mylan Italia S.r.l.
Baqsimi®	048407011	3 mg polvere nasale in contenitore monodose	Eli Lilly Nederland BV
NovoRapid FlexPen®	034498093	100 unità/ml soluzione iniettabile in penna preriempita, 5 cartucce in penne preriempite da 3ml	Novo Nordisk A/S
Sabril®	027443011	500 mg compresse rivestite con film, 50 compresse	Sanofi S.r.l.
Sabril®	027443047	500 mg granulato per soluzione orale, 50 bustine	Sanofi S.r.l.

22A02001

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2022.

Modifica del provvedimento n. 523 dell'8 ottobre 2015, istitutivo del Sistema informativo delle morosità intenzionali nel settore delle telecomunicazioni (S.I.Mo.I.Tel). (Provvedimento n. 71/2022).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l'avv. Guido Scorza, componente e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, «Regolamento»);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);

Visto il provvedimento n. 523 dell'8 ottobre 2015 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, doc *web* n. 4349760) con il quale il Garante ha autorizzato la costituzione di una banca dati inter-operatore, denominata S.I.Mo.I.Tel. e contenente informazioni relative alle morosità intenzionali nel settore della telefonia (di seguito, «Provvedimento Si.Mo.I.Tel.»);

Vista l'istanza presentata dal Comitato di gestione inter aziendale del Si.Mo.I.Tel. (di seguito «il Comitato») costituito dagli stessi partecipanti al Sistema al fine di estendere i tempi di conservazione dei dati conferiti in quest'ultimo;

Esaminata la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l'avv. Guido Scorza;

Premesso:

1. Il provvedimento n. 523 dell'8 ottobre 2015.

Il Garante si è pronunciato in ordine alla costituzione di una banca dati inter-operatore, denominata S.I.Mo.I.Tel., contenente informazioni relative alle morosità nel settore della telefonia, con il provvedimento n. 523 dell'8 ottobre 2015 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015 e consultabile su https://www.gpdp.it doc *web* n. 4349760).

Il provvedimento, di natura generale, è stato adottato, su richiesta degli operatori del settore, al termine di una complessa attività istruttoria e di un intenso confronto effettuato mediante numerosi incontri svolti tra l'Autorità, Assotelecomunicazioni-ASSTEL, i rappresentanti di taluni operatori telefonici e un'ampia rappresentanza di associazioni di consumatori e ha previsto la possibilità di costituire un sistema operativo, denominato S.I.Mo.I.Tel., nel quale censire le sole morosità cc.dd. intenzionali della clientela del settore telefonico, cioè l'insolvenza di «chi agisce con la precisa volontà di usufruire dei servizi offerti dagli operatori telefonici, senza procedere ai relativi pagamenti» (v. punto 3, cpv. 5 del provvedimento cit.).

Con il provvedimento, il Garante ha prescritto ai titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice in materia di protezione dei dati personale all'epoca vigente, l'adozione di specifiche misure necessarie a garanzia degli interessati e al fine di rendere il trattamento conforme alla normativa. In particolare, tali misure hanno riguardato: l'informativa da rendere agli interessati, i requisiti per l'iscrizione al sistema, le categorie di dati oggetto di trattamento, nonché i tempi di conservazione.

2. Contenuto dell'istanza.

Con nota del 24 novembre 2021, il Comitato ha sottoposto all'attenzione di questa Autorità un'istanza al fine di allungare il periodo di conservazione dei soli dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati.

La richiesta, corredata da due *report* redatti da CRIF S.p.a. (società designata gestore della banca dati) e riferiti alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati del 2020 e 2021, rappresenta che il sistema, operativo dal 2020, risulta affidabile e sicuro per gli interessati, nonché efficiente e idoneo a contenere il fenomeno delle morosità c.d. intenzionali degli utenti dei diversi operatori telefonici che vi hanno aderito.

L'unica criticità che è emersa in sede di utilizzo della banca dati e che, di riflesso, il Comitato ha segnalato all'Autorità, riguarda i tempi di conservazione dei dati negativi degli interessati iscritti nella banca dati e definiti «irreperibili». Si tratta di soggetti che si sottraggono intenzionalmente al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e a qualunque forma di contraddittorio con gli operatori, esponendo questi ultimi a pregiudizi che gli attuali tempi di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati (pari a trentasei mesi a far data dal recesso dal contratto; v. il punto 14.1 del provvedimento) non sono in grado di limitare adeguatamente.

Il Comitato ha, pertanto, chiesto all'Autorità di valutare la sussistenza del legittimo interesse dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *f)* del RGPD all'estensione dei tempi di conservazione dei suddetti dati a sessanta mesi dal recesso dal contratto, disponendo le eventuali misure utili a mitigare gli ipotetici rischi per gli interessati.

3. Valutazione della richiesta.

3.1. L'art. 5 del regolamento, in linea con l'ordinamento previgente in materia di protezione dei dati personali, prevede, in primo luogo, il principio di «limitazione della conservazione», secondo il quale i dati sono «conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, paragrafo 1, lettera *e)* del GDPR).

È, tuttavia, necessario inquadrare la richiesta avanzata nell'ambito del nuovo principio generale di *accountability* (articoli 5, par. 2; 24 e 25 del regolamento), in base al quale spetta al titolare del trattamento individuare (ed essere in grado di dimostrare la fondatezza delle ragioni della sua scelta), tra l'altro, il termine di conservazione dei dati oggetto di trattamento.

I successivi articoli attribuiscono al titolare la responsabilità di mettere in atto misure adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al regolamento, prevedendo, ove necessario, il riesame e l'aggiornamento delle stesse misure (art. 24), e «che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari» anche con riferimento al loro periodo di conservazione (art. 25).

La base giuridica del trattamento dei dati contenuti nella banca dati -che nel provvedimento adottato ai sensi del Codice previgente era già stata individuata nel legittimo interesse dei partecipanti al Si.Mo.I.Tel., in qualità di titolari del trattamento (art. 24, comma 1, lettera g)- deve ritenersi, alla luce del regolamento, quella prevista dall'art. 6, par. 1, lettera *f)*.

3.2. Nella valutazione si deve, altresì, tenere conto che già in passato il Garante, in relazione alla conservazione dello stesso tipo di dati (inadempimenti non successivamente regolarizzati) contenuti nei Sistemi di informazioni creditizie, ha ritenuto congruo, con il «Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC» adottato il 26 ottobre 2017 (doc. *web* n. 7221677), il termine massimo di sessanta mesi dalla data di scadenza del contratto per la cancellazione delle segnalazioni relative a tale tipologia di inadempimenti.

Analogamente, costituiscono utili parametri di riferimento, i tempi massimi di conservazione dei dati «negativi» previsti anche in altre banche dati: si pensi all'archivio della Centrale di allarme interbancaria (CAI) nel quale rimangono iscritte per un massimo di cinque anni le generalità dei soggetti ai quali sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per aver emesso assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari (legge 386 del 5 dicembre 1990, e succ. mod., recante «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari»); si consideri anche la banca dati protesti, che prevede la cancellazione automatica dopo cinque anni dalla pubblicazione del protesto (decreto ministeriale 9 agosto 2000, n. 316 recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480).

Costituisce, inoltre, norma di sistema, che trova applicazione anche al caso oggetto dell'odierno provvedimento, l'art. 2948 codice civile che, nell'identificare le fattispecie cui applicare la prescrizione breve quinquennale, include anche i pagamenti periodici con scadenza annuale o fissata in termini più brevi, comprese il pagamento delle fatture.

Dalla valutazione della richiesta presentata emerge anche che l'applicazione di tale misura mira esclusivamente a limitare le criticità evidenziate dal Comitato in relazione ai mancati pagamenti non regolarizzati, mantenendo salvo il termine, già previsto dal Provvedimento, di cancellazione entro sette giorni in caso di regolarizzazione del debito o di un accordo tra le Parti che stabilisca un piano di rientro rateizzato.

4. La posizione del Garante.

Tenuto conto che:

il provvedimento Si.Mo.I.Tel. è stato adottato nella vigenza del precedente quadro normativo in materia di protezione dei dati personali e, in particolare in attuazione dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* che prevedeva: «il Garante […], ha il compito di: […] *c)* prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143»;

tale disposizione non è stata riproposta nel Codice novellato dal decreto legislativo n. 101/2018;

l'art. 5, par. 2 del regolamento, ha introdotto il principio di *accountability* - che permea l'intero quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali - esplicitandolo nei successivi articoli 24 e 25;

tra i compiti riservati all'Autorità dall'art. 57, par. 1, vi è quello di svolgere «qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali» (lett. *v)*;

in attuazione della lettera *v)* dell'art. 57, l'art. 154, comma 1, del Codice prevede che «il Garante, anche di propria iniziativa […] e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di: […] *f)* assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al regolamento e al presente codice»; *g)* provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento»;

Preso atto

di quanto rappresentato dal Comitato di gestione con la nota del 24 novembre 2021 e con l'allegata documentazione e alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Garante dichiara di condividere la valutazione - effettuata dai partecipanti al Si.Mo.I.Tel., in qualità di titolari del trattamento e nell'esercizio del principio di *accountability* agli stessi riconosciuto dal regolamento - di conformità al regolamento dell'estensione dei tempi di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati fino a sessanta mesi dalla data di recesso dal contratto.

Restano in ogni caso fermi gli ulteriori elementi di garanzia a tutela degli interessi, dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati definiti con il provvedimento Si.Mo.I.Tel., in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo.

Tutto ciò premesso il Garante:

ai sensi degli articoli 57, par. 1, lettera *v)* del regolamento e 154, comma 1, lett.re *f)* e *g)* del Codice, adotta il presente provvedimento con il quale dichiara che la valutazione -effettuata dai partecipanti al Si.Mo.I.Tel., in qualità di titolari del trattamento, circa l'estensione dei tempi di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati, fino a sessanta mesi dalla data di recesso dal contratto, alla luce del complesso degli elementi di garanzia a tutela degli interessi, dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati definiti con il Provvedimento Si.Mo.I.Tel., può ritenersi conforme al quadro normativo in materia di protezione dati.

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell´art. 154-*bis*, comma 3, del Codice.

Il presidente
STANZIONE

Il relatore
SCORZA

Il Vice segretario generale
FILIPPI

22A01965

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raingen»

Estratto determina AAM/PPA n. 242/2022 del 16 marzo 2022

Autorizzazione della modifica del regime di fornitura relativamente al medicinale RAINGEN.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: RR

a: SOP

relativamente alle confezioni:

A.I.C. n.:

038630048 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 5 contenitori monodose in PE da 1 ml;

038630051 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 10 contenitori monodose in PE da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26, 84083, Castel San Giorgio (Sa), Italia.

Codice pratica: N1B/2021/768

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e all'etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia determina, di cui al presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01899

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Generit»

Estratto determina AAM/PPA n. 243/2022 del 16 marzo 2022

Autorizzazione della modifica del regime di fornitura relativamente al medicinale GENERIT.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: RR

a: SOP

relativamente alle confezioni:

A.I.C. n.:

038628044 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 5 contenitori monodose in PE da 1 ml;

038628057 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 10 contenitori monodose in PE da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26, 84083, Castel San Giorgio (Sa), Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e all'etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01900

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ritecam»

Estratto determina AAM/PPA n. 244/2022 del 16 marzo 2022

Autorizzazione della modifica del regime di fornitura relativamente al medicinale RITECAM.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: RR

a: SOP

relativamente alle confezioni:

A.I.C. n.:

038629046 - «10 mg/ml gocce orali soluzione» 5 contenitori monodose in PE da 1 ml;

038629059 - «10 mg/ml gocce orali soluzione» 10 contenitori monodose in PE da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26, 84083, Castel San Giorgio (Sa), Italia.

Codice pratica: N1B/2021/769

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e all'etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia determina, di cui al presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01901

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Aurobindo Pharma Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 245/2022 del 16 marzo 2022

Codice pratica: C1A/2021/2889.

Tipo IB, B.II.e.5.a.1 Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito – Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione – Modifica entro i limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate per l'immissione in commercio del medicinale ENALAPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA (A.I.C. n. 046073) anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

principio attivo: enalapril maleato;

confezioni A.I.C. n.:

046073336 - «20 mg compresse» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al; (codice base 32 1CY1HS);

046073348 - «20 mg compresse» 56 compresse in blister Pvc/Al; (codice base 32 1CY1J4).

Codice pratica: C1A/2021/2889.

Numero procedura: PT/H/1920/004/IA/007.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 06058020964).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C (nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR», ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01902

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren».

Estratto determina AAM/PPA n. 251/2022 del 16 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto di tutte le formulazioni di VOLTAREN in seguito alla disponibilità di nuove informazioni sull'uso di diclofenac in gravidanza con conseguente modifica dei paragrafi 4.4. e 4.6. Adeguamento alla versione corrente del QRD *template* e modifiche editoriali.

La suddetta variazione è relativa al medicinale «Voltaren» nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.:

023181011 - «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

023181023 - «100 mg supposte» 10 supposte;

023181035 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse;

023181047 - «75 mg/3ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale;

023181074 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

023181086 - «50 mg compresse solubili» 10 compresse.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/261.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01903

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 254/2022 del 16 marzo 2022

Codice pratica: C1A/2021/2315*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite in blister AL/AL - A.I.C. n. 042504340 (base 10) 18K44N (base 32);

«80 mg/12,5 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite in blister AL/AL - A.I.C. n. 042504353 (base 10) 18K451 (base 32);

«80 mg/25 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite in blister AL/AL - A.I.C. n. 042504365 (base 10) 18K45F (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Principio attivo: telmisartan e idroclorotiazide.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio - Varese - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01904

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brunac».

Estratto determina AAM/PPA n. 255/2022 del 16 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale BRUNAC (A.I.C. 024593), per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 024593016 «5% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

N. 1 variazione di tipo II, B.II.d.1.e.: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati: si approva l'ampliamento dei limiti di specifica approvati per l'impurezza C al termine del periodo di validità del prodotto finito e introduzione di due nuovi parametri di specifica sia al rilascio che al termine del periodo di validità con il corrispondente metodo di prova.

Codice pratica: VN2/2021/122.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l. (codice fiscale 00265870105).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01905

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prostide».

Estratto determina AAM/PPA n. 258/2022 del 16 marzo 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni:

worksharing di tipo II C.I.4), allineamento al CCDS in relazione all'evento avverso di ematospermia dei prodotti contenenti finasteride emerso dall'esperienza successiva alla commercializzazione, allineamento alla versione corrente del QRD *template*, modifiche editoriali minori;

variazione tipo IB C.I.z), aggiornamento degli stampati per adeguamento alla linea guida sugli eccipienti con effetti noti «*Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use*» (EMA/CHMP/302620/2017).

Si modificano, di conseguenza, i paragrafi 4.6, 4.8, 5.1, 2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale PROSTIDE nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.:

028356018 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

028356020 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: SE/H/XXXX/WS/252.

Codici pratiche: VC2/2018/427*bis*-N1B/2020/1740.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a (codice fiscale 03432221202), con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del 99 n. 5 - 40133 - Bologna, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01906

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo a gennaio 2022, è pari a: 107,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

22A01990

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,096
Yen	129,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,89
Corona danese	7,4405
Lira Sterlina	0,83915
Fiorino ungherese	373,88
Zloty polacco	4,7218
Nuovo leu romeno	4,949
Corona svedese	10,5368
Franco svizzero	1,0249
Corona islandese	145,1
Corona norvegese	9,8588
Kuna croata	7,5745
Rublo russo	-
Lira turca	16,2
Dollaro australiano	1,5137
Real brasiliano	5,5286
Dollaro canadese	1,3978
Yuan cinese	6,9738
Dollaro di Hong Kong	8,5815
Rupia indonesiana	15678,53
Shekel israeliano	3,586
Rupia indiana	83,931
Won sudcoreano	1357,77
Peso messicano	22,8311
Ringgit malese	4,6087
Dollaro neozelandese	1,613
Peso filippino	57,398
Dollaro di Singapore	1,4947
Baht tailandese	36,59
Rand sudafricano	16,5029

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01970

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0991
Yen	129,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,867
Corona danese	7,441
Lira Sterlina	0,84053
Fiorino ungherese	371,41
Zloty polacco	4,7355
Nuovo leu romeno	4,9482
Corona svedese	10,526
Franco svizzero	1,0322
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	9,849
Kuna croata	7,575
Rublo russo	-
Lira turca	16,0968
Dollaro australiano	1,5234
Real brasiliano	5,6385
Dollaro canadese	1,4099
Yuan cinese	7,0117
Dollaro di Hong Kong	8,6026
Rupia indonesiana	15710,44
Shekel israeliano	3,6088
Rupia indiana	83,9555
Won sudcoreano	1366,05
Peso messicano	22,9352
Ringgit malese	4,6239
Dollaro neozelandese	1,6216
Peso filippino	57,536
Dollaro di Singapore	1,4993
Baht tailandese	36,842
Rand sudafricano	16,6249

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01971

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0994
Yen	130,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,687
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,83988
Fiorino ungherese	371,18
Zloty polacco	4,6765
Nuovo leu romeno	4,9473
Corona svedese	10,4205
Franco svizzero	1,0336
Corona islandese	143,5
Corona norvegese	9,7988
Kuna croata	7,5725
Rublo russo	-
Lira turca	16,1783
Dollaro australiano	1,5165
Real brasiliano	5,6523
Dollaro canadese	1,3967
Yuan cinese	6,9817
Dollaro di Hong Kong	8,5996
Rupia indonesiana	15690,36
Shekel israeliano	3,5872
Rupia indiana	83,7805
Won sudcoreano	1353,77
Peso messicano	22,854
Ringgit malese	4,6147
Dollaro neozelandese	1,6168
Peso filippino	57,433
Dollaro di Singapore	1,4966
Baht tailandese	36,681
Rand sudafricano	16,5574

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01972

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1051
Yen	131,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,777
Corona danese	7,4439
Lira Sterlina	0,84315
Fiorino ungherese	372,05
Zloty polacco	4,6889
Nuovo leu romeno	4,9465
Corona svedese	10,4503
Franco svizzero	1,0385
Corona islandese	142,1
Corona norvegese	9,78
Kuna croata	7,573
Rublo russo	-
Lira turca	16,3123
Dollaro australiano	1,5055
Real brasiliano	5,6339
Dollaro canadese	1,3998
Yuan cinese	7,0176
Dollaro di Hong Kong	8,6391
Rupia indonesiana	15835,97
Shekel israeliano	3,5777
Rupia indiana	83,8435
Won sudcoreano	1340,02
Peso messicano	22,788
Ringgit malese	4,6364
Dollaro neozelandese	1,613
Peso filippino	57,69
Dollaro di Singapore	1,498
Baht tailandese	36,767
Rand sudafricano	16,5286

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01973

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1008
Yen	131,4
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,837
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,83925
Fiorino ungherese	375,33
Zloty polacco	4,7135
Nuovo leu romeno	4,9483
Corona svedese	10,4303
Franco svizzero	1,0314
Corona islandese	142,9
Corona norvegese	9,694
Kuna croata	7,5685
Rublo russo	-
Lira turca	16,3054
Dollaro australiano	1,4945
Real brasiliano	5,5784
Dollaro canadese	1,3911
Yuan cinese	7,0031
Dollaro di Hong Kong	8,6101
Rupia indonesiana	15782,11
Shekel israeliano	3,5761
Rupia indiana	83,7825
Won sudcoreano	1337,31
Peso messicano	22,5905
Ringgit malese	4,6157
Dollaro neozelandese	1,6026
Peso filippino	57,622
Dollaro di Singapore	1,4952
Baht tailandese	36,745
Rand sudafricano	16,5347

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01974

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017207/XVJ/CE/C del 15 marzo 2022, agli esplosivi di seguito elencati sono attribuiti nuovi numeri ONU e codici di classificazione, assegnati dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti, come di seguito indicato:

«Shaped charge 30g Slot St RDX», «Shaped charge 30g Slot St HMX» e «Shaped charge 30g Slot St HNS»: già classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con provvedimento ministeriale di classificazione n. 557/PAS/E/006130/XVJ/CE/C del 31 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 27 agosto 2019; nuovo numero ONU assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 13 gennaio 2020: 0440 1.4D, che sostituisce il numero ONU 0059 1.1D;

«Bi Directional Booster Z 908» e «Bi Directional Booster Z 909»: già classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, rispettivamente con provvedimenti ministeriali di classificazione n. 557/PAS.217-XVJ/2/69 2006 CE (15) del 14 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 3 aprile 2007 e n. 557/PAS-15798-XVJ/2/28 2008 CE(16) del 24 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 13 settembre 2008; nuovo numero ONU assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 8 gennaio 2020: 0352 1.4D, che sostituisce il numero ONU 0349 1.4S;

«Tagliatubi Splitshot TM Cutters SSC-1375-312» e «Tagliatubi Splitshot TM Cutters SSC-2000-312»: già classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con provvedimento ministeriale di classificazione n. 557/P.A.S.12995-XVJ/3/47/2004 CE (50) del 14 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 19 maggio 2010; nuovo numero ONU assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 26 ottobre 2018: 0352 1.4D, che sostituisce il numero ONU 0349 1.4S.

In ordine ai citati esplosivi il sig. Antonio Dionisi, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01967

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002832/XVJ/CE/C del 15 marzo 2022, all'esplosivo denominato «Detonatore ad accensione ad onda d'urto bi-direzionale DET-3050-429 HMX», già classificato con numero ONU 0384 1.4S nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con provvedimento ministeriale n. 557/P.A.S.12995-XVJ/2/47/2004 CE (48) del 14 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 19 maggio 2010, è attribuito il nuovo numero ONU 0383 1.4B, assegnato dall'ente notificato «INERIS» (Francia) in data 29 gennaio 2019, che sostituisce il numero ONU 0384 1.4S.

In ordine al citato esplosivo il sig. Antonio Dionisi, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01968

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rettifica del provvedimento di sospensione del commissario straordinario delle società «Innse Cilindri S.r.l.» e «Sanac S.p.a.».

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 15 marzo 2022, è stato rettificato il provvedimento di sospensione del prof. Enrico Laghi dall'incarico di commissario straordinario delle società «Innse Cilindri S.r.l.» e «Sanac S.p.a.» in amministrazione straordinaria avente decorrenza dal 17 gennaio 2022, anziché dal 27 settembre 2021.

22A01969

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente la nomina del cons. Calogero Mauceri a presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2022 al n. 657, il cons. Calogero Mauceri, è stato nominato, per un anno a decorrere dalla data del provvedimento, presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017.

22A01982

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-074) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100220329

€ 1,00